



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36
del 29/11/2014

**OGGETTO: Sentenza TAR n. 25/2014 Reg. Prov. Coll. del 08
Gennaio 2014. Riconoscimento debito fuori bilancio.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 16.00 nella sala delle Adunanze, a seguito di invito di convocazione diramato dal Sindaco in data 25.11.2014 prot. n. 26652 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **Dott. MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	CANNAS Giampaolo Massimo	X		12	COMIDA Salvatore	X	
2	PINNA Laura		X	13	SELENU Fabrizio		X
3	MASCIA Fausto	X		14	LAI Beniamino	X	
4	CATTARI Walter	X		15	MASCIA Severina	X	
5	LADU Isabella	X		16	MASCIA Mara	X	
6	VARGIU Stefania	X		17	STOCHINO Paolo	X	
7	USAI Giacomo Antonio		X				
8	SECCI Loredana	X					
9	MURRELI Maria Bonaria	X					
10	CACCIATORI Luca	X					
11	CHESSA Luigi	X					
Totale n.						14	3

Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, individuando tassativamente le fattispecie di debiti fuori bilancio, per i quali può essere riconosciuta la legittimità e precisamente, per quanto pertinente con il presente atto:

"a) sentenze esecutive";

Vista la sentenza n. 25/2014 REG. PROV. COLL. del 08 Gennaio 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, relativa al ricorso n. 829/2013 del registro generale proposto dalla ditta "La Vecchia Marina srl" per l'accertamento della "*illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 15 Ottobre 2012 volta ad ottenere l'emissione da parte della resistente del provvedimento conclusivo del procedimento diretto al rilascio di una autorizzazione per la sistemazione di un'area comunale, nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'emanazione del provvedimento richiesto*"; la sentenza del TAR condanna il Comune all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla notifica, e condanna altresì lo stesso Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000/00 oltre accessori di legge;

Dato Atto, intanto, che l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento è avvenuta con protocollo 12010 del 21.05.2014, per cui la sentenza ad oggi manca di esecuzione esclusivamente per quanto attiene l'addebito delle spese di giudizio a carico del Comune;

Preso Atto della cronistoria della pratica ricostruita dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici, già riportata nel provvedimento conclusivo del procedimento; si ricostruiscono i fatti antecedenti la sentenza come segue:

- *ancora prima della richiesta del 15.10.2012 evocata dalla ditta nel ricorso, già con richiesta protocollo 8707 del 13.04.2012 la ditta La Vecchia Marina srl aveva avanzato richiesta di sistemazione dell'area pubblica contermine la via Praga, sul fronte dell'accesso carraio ai parcheggi della struttura; il passaggio, omesso dal ricorrente in sede giudiziaria, è utile a ricostruire l'iter della pratica nel complesso;*
- *la richiesta, atipica sotto l'aspetto procedimentale, è stata ricondotta alla fattispecie di sistemazione di area pubblica con fondi privati, per la sussistenza di un interesse individuale a procedere in tal senso; l'istruttoria ha evidenziato pertanto l'esigenza di acquisire preliminarmente un'espressione da parte della Giunta Municipale, circa l'assenza di contrastanti interessi pubblici o collettivi alla*

- sistemazione proposta e circa la condivisione della soluzione medesima, anche a causa dell'accertata inesistenza di uno strumento di pianificazione che definisca l'assetto dell'area;*
- *con nota protocollo 12510 del 30.05.2012, il Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici trasmetteva alla Giunta Municipale proposta di delibera, esprimendo parere favorevole alla richiesta, condizionando lo stesso all'esecuzione di opere di pavimentazione e sistemazione che non compromettessero l'unitarietà dell'area comunale;*
 - *il medesimo parere tecnico positivo veniva ritirato a breve giro dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici, come comunicato con nota protocollo 18387 del 09.08.2012 alla ditta La Vecchia Marina srl, con valore di sospensione dei termini del procedimento e di diffida al ripristino dello stato dei luoghi. Come formalizzato in tale nota, anche a seguito di un esposto di terzi, veniva effettuato infatti un approfondimento istruttorio da cui si evinceva che la ditta aveva già provveduto a sistemare l'area pubblica in assenza del titolo, e per di più con un'opera assolutamente non rispettosa del parere tecnico esposto, giacché non veniva preservata la continuità dell'area pubblica, come invece richiesto; con la nota citata si richiedeva alla ditta anche documentazione tecnica relativa al riconfinamento del lotto, giacché emergevano occupazioni di aree pubbliche;*
 - *con nota protocollo 22301 del 04.10.2012 la ditta comunicava di aver ripristinato lo stato dei luoghi;*
 - *con nota protocollo 23134 del 17.10.2012 la ditta reiterava la richiesta di poter sistemare l'area pubblica, richiedendo anche in concessione un'ulteriore area comunale limitrofa la via Praga, che ammetteva di occupare senza titolo, allegando documentazione tecnica;*
 - *ancora, con nota protocollo 26327 del 28.11.2012, il Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici contestava la documentazione tecnica prodotta dalla ditta, per evidenti errori di scala nelle sovrapposizioni effettuate tra differenti basi cartografiche che non consentiva una condivisione oggettiva dei confini proposti;*
 - *con nota protocollo 27865 del 18.12.2012 la ditta produceva la documentazione tecnica richiesta;*
 - *con protocollo 2501 del 28.01.2013 il Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici definiva l'istruttoria tecnica trasmettendo la medesima agli organi di indirizzo politico - amministrativo dell'Ente per una valutazione di merito sulla richiesta;*
 - *la Giunta Municipale non si esprimeva nel contempo sul merito, non consentendo la chiusura del procedimento;*
 - *con protocollo 7800 del 25.03.2013 il legale della ditta diffidava il Comune di Tortolì affinché si pervenisse ad una definizione del procedimento;*
 - *con nota protocollo 10393 del 02.05.2013 del Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici si rispondeva alla diffida con le delucidazioni richieste;*
 - *con ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale - notificato al Comune il 15.10.2013 (protocollato al n. 24137 del 17.10.2013), la ditta La Vecchia Marina ricorreva contro il Comune di Tortolì per il silenzio serbato dallo stesso ente a fronte delle richieste della ditta;*
 - *con sentenza 829/2013, il TAR Sardegna ha condannato il Comune di Tortolì - in contumacia - all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 gg. dalla notifica dello stesso, ed al pagamento delle spese processuali del ricorrente;*

Preso Atto altresì, relativamente alla chiusura del procedimento successivo la sentenza, che:

- *prima ancora della sentenza (emessa a seguito di camera di consiglio del 08.01.2013) la ditta, con nota protocollo 28937 del 18.12.2013, presentava ulteriori tavole esplicative, sostitutive delle precedenti, riconoscendo di fatto il riconfinamento ricostruito d'ufficio dal Comune;*
- *al fine di definire coscientemente il procedimento, è stato disposto un sopralluogo da parte della Polizia Municipale, che con nota protocollo 5115 del 26.02.2013 ha riscontrato con un servizio fotografico dei luoghi, da cui si evinceva come l'area risultasse di fatto trasformata rispetto alla*

situazione ante intervento non autorizzato del 2012. In particolare, emergeva la presenza di una pavimentazione dell'area pubblica con lastre parzialmente sgretolate ed instabili, tali da costituire potenziale pericolo per gli utenti, e la presenza di una vegetazione ormai consolidata che ripartiva l'area in due porzioni, impedendo la fruibilità pubblica unitaria del bene e di fatto asservendo il tratto pavimentato ad esclusivo accesso della struttura La Vecchia Marina;

- *con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 01.04.2014 sono stati forniti gli indirizzi in capo all'organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente per la definizione del procedimento, formalizzando la priorità del ripristino delle condizioni di unitarietà delle aree (sul piano spaziale e della fruibilità), imprescindibili nella sistemazione delle aree;*
- *in linea con gli indirizzi della deliberazione citata ed alla luce delle risultanze dei sopralluogo citato, valutato che lo stato dei luoghi non consentiva il rilascio di alcun provvedimento autorizzativo in favore del richiedente, il Responsabile dell'Area Governo del territorio - Lavori Pubblici:*
 - *intimava alla medesima ditta, con nota protocollo 11985 del 20.05.2014, di effettuare il ripristino dello stato dei luoghi;*
 - *emetteva il provvedimento conclusivo del procedimento, anche in funzione della sussistenza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale citata, con formale diniego dell'autorizzazione alla sistemazione dell'area pubblica a causa della "presenza nell'area di opere non autorizzate, realizzate ditta in data successiva alla documentazione fotografica allegata dalla stessa alla prima istanza, che compromettono in modo irrimediabile la continuità spaziale e la libera ed unitaria fruizione dell'area, requisiti fissati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente".*

Vista, tra l'altro, la diffida del 26.09.2014 dell'Avvocato Marco Pisano, legale della ditta, che richiede la liquidazione delle spese legali sentenziate dal Giudice, paventando possibili azioni legali, potenziale motivo di incremento dei costi, in caso di inerzia; alla stessa è stata fornita una prima risposta transitoria, in attesa della disponibilità delle somme a seguito di approvazione del bilancio previsionale e del riconoscimento del debito;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del fatto che il debito discendente dalla sentenza ammonta ad € 2.918/24, come da quantificazione effettuata in contraddittorio con l'avvocato della controparte (nota del 24.10.2014);

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- *l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo e dalla competente procura della Corte dei Conti";*
- *l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]"*;

e dato atto al riguardo che peraltro la medesima Corte ha già aperto un procedimento istruttorio (V.2014/00250/5) sulla vicenda, come da comunicazione prot. 11859 del 19.05.2014;

Ritenuto pertanto opportuno adottare il presente atto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, acquisiti i pareri favorevoli, allegati alla delibera, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

UDITI:

- L'assessore Fausto Mascia illustrare la proposta di deliberazione;
- Il Sindaco, dichiarare, dopo aver accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, che si può procedere alla operazioni di voto;

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:

- Voti favorevoli n. 10;
- Voti Contrari n. 4 (Stochino Paolo, Mara Mascia, Severina Mascia e Beniamino Lai);

d e l i b e r a

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità del seguente debito: rientrante nella fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 194 del DLgs 267/2000, meglio descritto nella relazione allagata al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE la somma di euro 2.918,24 a favore della ditta "LA VECCHIA MARINA Srl" sentenza TAR Sardegna n. 25/2014 Reg.Prov.Coll. domiciliata presso lo studio del legale Marco Pisano in Cagliari, da liquidarsi con le modalità indicate nell'allegata relazione del Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici, con imputazione a valere sul capitolo 9181 del corrente bilancio;

DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici avrà cura di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 5, della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, e alla Procura della medesima della Regione Sardegna;

Dopodichè con votazione palese espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- Voti favorevoli n. 10;
- Voti contrari n. 4 (Stochino Paolo, Mara Mascia, Severina Mascia e Beniamino Lai);

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Massimo Cannas

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Enzo Congiu

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 24/11/2014 il responsabile dell'area F.to ing. Piroddi Giovanni
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 24/11/2014 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 09/12/2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 27638 del 09/12/2014).

Tortoli, 09/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa